



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto
Livorno

Ordinanza n° 137/2013

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Livorno:

- Visto** il Nulla Osta di Fattibilità alla realizzazione, con prescrizioni, del terminale galleggiante FSRU Toscana, rilasciato, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 334/99, dal Comitato Tecnico Regionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/82) in data 5 novembre 2003;
- Visto** il Decreto n. DEC/DSA/01256 in data 15 dicembre 2004 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni, per la realizzazione del progetto del terminale in parola;
- Visto** il Decreto in data 23 febbraio 2006 con cui il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato la società OLT Offshore LNG Toscana s.r.l. alla costruzione ed all'esercizio di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
- Visto** l'atto di concessione n. 469 registro atti in data 10 dicembre 2008 con il quale l'Amministrazione Marittima ha concesso alla soc. OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., per la durata di anni 40, la temporanea occupazione e l'uso di specchi acquei ed area demaniale marittima per un totale di mq. 314.073, corrispondenti all'area marina occupata dal sistema di ancoraggio e dalla rotazione del terminale intorno al sistema di ormeggio, centrata nel punto di coordinate 43°38'40" N – 009°59'20" E, all'area occupata dalla condotta sottomarina di collegamento del terminale fino al punto di atterraggio e dal punto di atterraggio sino al confine demaniale, allo scopo di realizzare e gestire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto GNL;
- Vista** la propria Ordinanza n. 35/2011 in data 29 marzo 2011 con cui si è disciplinata la navigazione nell'area di permanente posizionamento di attrezzature asservite al terminale FSRU Toscana
- Vista** la propria Ordinanza n. 184/2012 in data 23 ottobre 2012 con cui sono stati definiti i limiti di navigazione intorno ad aree marine e parchi previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2 marzo 2012, nell'esercizio del potere di deroga di cui all'Articolo 1, comma 1, dello stesso Decreto;
- Visto** il Rapporto Definitivo di Sicurezza n. 033470-BB-C00-000-HR-0300 redatto in data 26.03.2010 dalla società OLT Offshore LNG Toscana s.r.l. e le successive risposte alla richiesta di informazioni integrative che lo hanno modificato e implementato;
- Visto** il parere tecnico conclusivo rilasciato, a fronte dell'analisi del Rapporto definitivo di Sicurezza, dal Comitato Tecnico Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in data 12 dicembre 2012;
- Vista** la nota n. 10/03/61/60657 in data 21.12.2012 di questa Capitaneria di Porto con cui si è data comunicazione ad OLT spa ed ai servizi portuali di prime indicazioni sulla disciplina dei servizi tecnico nautici per l'operatività del terminale FSRU;
- Vista** la dichiarazione n. 201300320 in data 19 giugno 2013 con cui il RINa dichiara che il sistema di ormeggio è risultato essere conforme alle norme RINa "*Rules for the classification of floating units intended for the production, storage and off-loading of liquid hydrocarbons or intended for storage, off-loading and regasification of*

*liquefied gases*¹ ed idoneo ad essere connesso all'unità FSRU Toscana ed a mantenerla in posizione;

Visto il dispaccio 2 n. 33236 in data 17 aprile 2013 di Maricogecap - Reparto II Ufficio 2° avente ad oggetto "Schemi di separazione del traffico – zona di sicurezza FSRU Toscana";

Vista la Legge n. 61 in data 8 febbraio 2006 "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale".

Visti il D.P.R. n. 209 in data 27 ottobre 2011, "Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno".

Considerata la necessità di disciplinare il traffico marittimo nello specchio acqueo circostante il rigassificatore al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia dell'ecosistema marino;

Considerato che la presenza di una nave in sosta nella "zona di preavviso" (come sotto specificata), in relazione alla presenza del rigassificatore potrebbe costituire un potenziale pericolo per l'ambiente marino;

Ritenuto pertanto necessario, anche al fine della tutela ambientale, dover valutare di volta in volta, nella "zona di preavviso", anche nella zona di "protezione ecologica" al di fuori delle acque territoriali, se consentire la sosta di quelle unità navali che ne presentino l'esigenza, allo scopo di evitare che la presenza di una nave in sosta in quel settore possa costituire un ostacolo, intralcio o comunque arrecare disturbo alla navigazione in rotta di avvicinamento delle metaniere dirette al rigassificatore;

Visti gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Nel mese di Luglio 2013 è previsto l'arrivo del terminale rigassificatore galleggiante FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) "Toscana", iscritto al numero 10153 dei registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Livorno, che sarà posizionato nel punto di coordinate 43° 38' 40" N – 009° 59' 20" E, a circa 14.5 miglia di distanza dal porto di Livorno, mediante un sistema di ancoraggio che ne permetterà la libera rotazione a 360°; tale unità sarà collegata ad un metanodotto sottomarino, già realizzato, per il trasporto a terra del GNL ricevuto da apposite navi gasiere e rigassificato a bordo del Terminale stesso.

Il terminale sarà dotato di n. 4 fanali a luce lampeggiante bianca, con lampeggio sincronizzato, visibili per 360°. La caratteristica luminosa sarà: 0s5 luce – 1s eclisse – 0s5 luce – 1s eclisse – 2s luce – 5s eclisse = 10 secondi periodo. La portata luminosa 5 Mn. Il colore della luce: bianco. Altezza della luce: 20 m.s.l.m.

Sui punti più alti della struttura sarà altresì installata la necessaria fanaleria ICAO di ostacolo aereo.

Il terminale sarà inoltre dotato di un Radar Beacon, installato sul pennone secondario, in banda X ed S con codice di risposta riprodotto la lettera "U" in alfabeto morse, con portata di 18 Mn.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione di tutte le unità in transito nelle acque circostanti il terminale, sono state previste le tre seguenti aree di forma circolare aventi il centro in corrispondenza del punto di posizionamento del terminale su indicato:

1. Un'area di interdizione alla navigazione, con raggio pari a 2 miglia nautiche;
2. Un'area di limitazione, a traffico disciplinato, contigua alla precedente e compresa tra 2 e 4 miglia nautiche;

¹ Norme per la classificazione delle unità galleggianti destinate alla produzione, lo stoccaggio e scarica di idrocarburi liquidi o destinati per lo stoccaggio, scaricazione e di rigassificazione di gas liquefatti;

3. Un'area di preavviso, contigua alla precedente e compresa tra 4 e 8 miglia nautiche.

In prossimità del FSRU Toscana, quale ausilio integrato al monitoraggio delle aree sopra descritte, sarà presente una nave guardiana, "LNG Guardian" IMO n. 9615585 – Call Sign IIZJ2, con compiti di vigilanza sull'area di interdizione di cui al precedente punto 1) nonché di pattugliamento, primo intervento antincendio e antinquinamento.

ORDINA

Articolo 1

Area 1 - Zona di interdizione totale

Nell'area circolare di raggio 2 miglia nautiche dal punto di coordinate 43° 38' 40" N – 009° 59' 20" E è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca nonché qualunque altra attività di superficie o subacquea.

L'ingresso in tale area è consentito unicamente a:

- le navi metaniere dirette al terminale FSRU Toscana che abbiano avuto la preventiva necessaria autorizzazione all'ormeggio al terminale da parte di questa Capitaneria di porto;
- le unità navali necessarie per le operazioni di ormeggio/disormeggio delle navi metaniere al terminale: Rimorchiatore *Corrado Neri* (Call Sign I IOL2, IMO n. 9443748) e Rimorchiatore *Costante Neri* (Call Sign IIRC2, IMO n. 9443750);
- i mezzi di servizio operanti sul terminale per il trasporto di personale/merce e per le attività ad esso connesse;
- la nave guardiana *LNG Guardian*;
- i mezzi impiegati nelle iniziali operazioni di installazione del terminale;
- i mezzi di polizia che dovranno preventivamente, in prossimità dell'area di interdizione, informare il terminal della loro presenza;
- i mezzi nautici espressamente autorizzati di volta in volta da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 2

Area 2 - Zona di limitazione

Nell'area circolare di raggio 4 miglia dal punto di coordinate 43° 38' 40" N – 009° 59' 20" E, all'esterno dell'area di cui al precedente articolo 1, quindi nel settore circolare compreso tra 2 e 4 miglia nautiche di distanza dal punto di posizionamento del terminale FSRU, è vietato qualunque tipo di attività fatto salvo il passaggio in transito ad una velocità che non sia superiore ai 10 nodi.

Le rotte delle unità in transito in questa zona dovranno essere rettilinee ed impostate in maniera tale da escludere il transito nella zona di interdizione totale.

Articolo 3

Area 3 - Zona di preavviso

Nell'area circolare di raggio 8 miglia dal punto di coordinate 43° 38' 40" N – 009° 59' 20" E, all'esterno dell'area di cui al precedente articolo 2, quindi nel settore circolare compreso tra 4 e 8 miglia nautiche di distanza dal punto di posizionamento del terminale FSRU, è consentita² la sosta solo per comprovate necessità e/o emergenze comunicando immediatamente alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto le motivazioni che hanno determinato tale condotta. Qualora le condimeteo lo consiglino o comunque a

² In armonia a quanto prescritto all'art.18.2 della Convenzione di Montego Bay del 1982 ratificata con Legge n°689/1994

insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto, potrà essere disposto, con spese a carico dell'unità interessata, l'invio in assistenza di uno o più rimorchiatori.

Tutte le unità che si trovino in quest'area saranno soggette a monitoraggio e plottaggio della rotta anche da parte del terminale rigassificatore FSRU. Le modalità di svolgimento del monitoraggio da parte del terminale saranno specificatamente disciplinate nell'apposito emanando "Regolamento delle attività del terminale".

Articolo 4

Terminale FSRU Toscana e Nave guardiana

In caso di inosservanza dei divieti/prescrizioni esposti nei precedenti articoli 1, 2 e 3 nonché di ogni situazione anomala che dovesse essere riscontrata da parte del terminale, la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto dovrà essere tempestivamente informata per l'adozione delle conseguenti possibili azioni.

In casi eccezionali, quando particolari situazioni rilevabili in zona possano far presupporre il verificarsi di un pericolo imminente o potenziale, il terminale e la nave guardiana possono adottare di iniziativa le seguenti azioni, dandone immediata comunicazione alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto:

azioni da parte del terminale:

- . contatto radio con nave monitorata richiedendo variazione di rotta
- . in caso negativo, emettere segnali visivi e sonori continuando nel tentativo di stabilire contatto radio
- . richiedere alla nave guardiana di avvicinare la nave interessata per tentare di stabilire un contatto
- . lanciare razzi di segnalazione di emergenza

azioni da parte della nave guardiana:

- . contatterà via radio la nave monitorata;
- . in caso di mancata risposta tenterà di attrarre l'attenzione con ogni acustico e visivo disponibile
- . se anche questo risultasse inefficace tenterà di avvicinare a minima distanza di sicurezza la nave monitorata nel tentativo di far cambiare rotta.

La nave guardiana "LNG Guardian", stazionerà prevalentemente nei limiti esterni della zona di interdizione totale.

Con "Regolamento delle attività del terminale" in corso di emanazione potranno essere dettate ulteriori condizioni operative.

Articolo 5

Disposizioni finali e sanzioni

La presente ordinanza, a carattere provvisorio e sperimentale, entrerà in vigore dal giorno di arrivo del rigassificatore nell'area di installazione.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge e ritenuti altresì civilmente e penalmente responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose per effetto delle trasgressioni commesse.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Livorno, 1 9 LUG. 2013

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Arturo FARAONE

